



**Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia**  
Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la  
Famille"

## **Carcere, minorenni e giovani adulti: gli interrogativi suscitati dai trasferimenti in corso alla Dozza**

### **Le ragioni di una riflessione**

Il Ministero di Giustizia in questi giorni ha comunicato la decisione di attivare dal 24 marzo 2025 una sezione detentiva distaccata dell'IPM di Bologna presso la Casa Circondariale "Rocco D'Amato" della stessa città, con lo scopo di trasferirvi un numero massimo di cinquanta giovani adulti attualmente detenuti in diversi IPM, provenienti dall'intero territorio nazionale.

Questa informazione è stata accompagnata dalla precisazione che sarebbe stata assicurata la separatezza di questa sezione detentiva dai detenuti maggiorenni e che la gestione sarebbe stata affidata direttamente al personale della DGMC, sia al personale civile come alla polizia penitenziaria. A motivo della scelta viene indicata la necessità di far fronte all'attuale condizione di rilevante sovraffollamento all'interno del circuito detentivo minorile. Di qui il carattere dichiaratamente provvisorio della misura, in attesa del completamento della costruzione di nuove carceri.

Questa operazione risulta particolarmente rilevante, sia per l'assoluta novità della scelta, sia per le sue quanto meno potenziali dimensioni, dal momento che riguarda poco più dell'8 % dell'intera popolazione detenuta attualmente negli IPM; addirittura, il 22,3% di tutti i giovani adulti detenuti mentre addirittura eccede l'intero numero degli ultraventenni ristretti negli IPM.

Se considerata alla luce dei principi cardine che regolano sia il Processo penale minorile (dRP. 22 settembre 1988 n.448) che la Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (D. Lgs. 2 ottobre 2018 n.121), suscita diversi interrogativi, che crediamo necessario esplicitare, sia per quello che rappresenta, sia per quanto prefigura.

## **Il provvedimento di trasferimento: le sue motivazioni ed il controllo giudiziale**

Il provvedimento di trasferimento è sempre un provvedimento individuale, come tale da motivare non solo in base a condizioni generali ed obiettive, come il sovraffollamento, ma anche in relazione alla vicenda personale del detenuto, alla sua personalità, alla sua condotta e al percorso trattamentale sino a quel momento realizzato, poiché comunque presuppone la scelta comparativa di quella persona a confronto con gli altri detenuti.

Adottato dall'amministrazione, per la sua efficacia richiede il nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile che, anche con l'espletamento di questo atto, concretizza la sua azione *"di protezione della gioventù additato dall'art. 31, terzo comma, Cost., dato che "i giudici minorili devono non solo adeguatamente vagliare la personalità del minore, ma individuare rispetto ad essa il trattamento rieducativo più adeguato", e devono a tale fine compiere valutazioni "fondate su prognosi particolarmente individualizzate"*(Corte costituzionale, sentenza del 25 marzo 1992 n. 125).

Entrerebbe in contraddizione con queste finalità l'istituto dei trasferimenti collettivi che infatti l'ordinamento non prevede.

Questi trasferimenti decisi dal Ministero determinano di fatto l'uscita definitiva dal circuito penitenziario minorile di cinquanta giovani adulti, tutti gli ultraventenni se solo a loro fosse indirizzato. Infatti, non sembra proprio rispondente alla realtà la rappresentazione della sezione detentiva della Casa Circondariale come una nuova articolazione del circuito detentivo minorile costituito dall'IPM di Bologna, visto che solo fino a poche settimane fa quella struttura ha assolto funzioni affatto diverse e recluso solo detenuti maggiorenni e che resta incorporata per intero in un edificio a quelle funzioni deputato.

Per questa ragione i trasferimenti individuali devono essere disposti nel rispetto dei presupposti e delle modalità indicate dall'art. 10 bis del D. Lgs. 2 ottobre 2018 n.121.

Questi trasferimenti accelerano e completano la separazione crescente dei luoghi e delle modalità di esecuzione della pena tra minorenni e giovani adulti, soprattutto ultraventenni, realizzata a partire dalle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del D.L. 15 settembre 2023 n.123, conv. con modifiche nella legge 13 novembre 2023 n.159. Sono stati infatti 122 i giovani adulti trasferiti dagli IPM negli istituti penitenziari per adulti nell'ultimo trimestre del 2023, altri 189 nell'anno 2024, per un totale di 311 detenuti che con questa recente decisione potranno raggiungere il numero di 361.

In ogni caso, anche se i provvedimenti di trasferimento dagli IPM alla Casa Circondariale "Rocco D'Amato" fossero considerati all'interno del circuito

detentivo minorile, come sembra prospettato dall'amministrazione, troverebbe comunque applicazione il principio di territorialità dell'esecuzione espresso dall'art. 22 del D. Lgs. 2 ottobre 2018 n.121, con la conseguente necessità del controllo giudiziale sui motivi dei provvedimenti ai fini del rilascio del nulla osta.

### **La consistente presenza dei detenuti minorenni non definitivi**

Sulla popolazione detenuta negli IPM, il numero di persone in custodia cautelare ha raggiunto in questi ultimi anni una proporzione crescente: tra i minorenni sono 177 su 395 quelli in attesa del primo giudizio (44,8 %), tra i giovani adulti 43 su 234 (19,8%). Se a questi si aggiungono quelli con una posizione mista, il numero dei non definitivi tra i minorenni e i giovani adulti raggiunge il 65 %, a fronte del 26,10 % tra i detenuti maggiorenni.

Si deve infatti quasi esclusivamente all'incremento del numero delle persone in custodia cautelare, oltre che all'estensione dei termini di fase delle misure custodiali, l'aumento delle presenze medie di detenuti negli IPM avvenuto soprattutto negli ultimi due anni, restando per il resto quasi invariato il numero dei definitivi.

Sottolineiamo la necessità che da questa operazione di trasferimento siano esclusi tutti i detenuti giovani adulti non definitivi.

Se il giudizio penale è ancora in corso, il trasferimento deve essere per questi detenuti escluso perché determina inevitabilmente la regressione di qualsiasi attività trattamentale avviata, la dispersione dei risultati degli accertamenti sulla personalità del minorenne; può pregiudicare o rendere comunque molto più difficoltosa la stessa possibilità di disporre la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato (articoli 9, 28 e 29 dPR. n.448 del 1988).

### **Ripristinare la prospettiva dell'assoluta residualità del carcere**

La scelta del trasferimento all'interno della Dozza si pone obiettivamente in antitesi al principio di territorialità dell'esecuzione.

E' emblematica delle caratteristiche che la carcerazione minorile sta assumendo: misura di solo contenimento, indifferente ai luoghi e disinteressata alle relazioni educative che durante la detenzione si debbono stabilire, sia con il personale dell'amministrazione come con la rete sociale pubblica e privata che è impegnata negli IPM; priva del tutto - o comunque fortemente deprivata - delle finalità di socializzazione che l'esecuzione della pena deve sempre assumere, secondo il precetto costituzionale dell'art. 27 co.3, a maggior ragione nel caso di persone minorenni.

Occorre ricondurre la carcerazione alla sua funzione residuale e di *extrema ratio* e per questo crediamo sia necessario dare attuazione rigorosa al criterio della territorialità dell'esecuzione che rappresenta la preconditione perché siano avviate e mantenute tutte le attività di socializzazione e culturali, di studio e preparazione al lavoro, che sostanziano l'individualizzazione e la flessibilità del trattamento e che possono anche predisporre i presupposti, nella fase dell'esecuzione, per l'accesso alle misure penali di comunità.

Né questa prospettiva viene meno quando in detenzione si trovano minori stranieri soli; piuttosto, proprio l'assenza o la debolezza di legami familiari sul territorio nazionale deve promuovere un impegno a costruire progetti individualizzati e relazioni significative con questi ragazzi, anche valorizzando l'esperienza maturata in questi anni da tanti enti locali e realtà associative proprio nell'accoglienza ai msna.

Siamo convinti che questa sia l'unica prospettiva di concretizzazione del precetto costituzionale dell'art. 27 co.3, come anche la più lungimirante per il superamento delle questioni attualmente poste dal sovraffollamento.

Roma, 28 marzo 2025

La Segretaria

Anna Maria Casaburi



Il Presidente

Claudio Cottatellucci

